



COMUNE DI PRIVERNO

Provincia di Latina

copia

DETERMINAZIONE DEL DIPARTIMENTO N° 2

ECONOMICO - FINANZIARIO

N° 180 DATA 21.04.2011	OGGETTO: Servizio Tributi. Rilascio Concessione per occupazione suolo pubblico in Via San Giorgio e p/za Giovanni XXIII° dal 01.04.2011 al 30.06.2011, con ponteggi e area cantiere-Ditta Tarquinia Maurizio Raffaele. Proroga.
------------------------------	---

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto il Decreto del Sindaco Avv. Umberto Macci, di nomina della scrivente come Responsabile del Dipartimento;

Vista la domanda prodotta in data 20.04.2011 prot.n.6658, dal sig. Tarquinia Maurizio Raffaele nato a Fondi il 18.02.67 e residente a Monte San Biagio in via Macchioni II Trav. N. 10, in qualità di titolare dell'impresa edile TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE con sede legale in via Macchioni n. 10, con P.IVA 01235490594, tendente ad ottenere la concessione temporanea per l'occupazione di suolo pubblico dal 01.04.2011 al 30.06.2011 in Via San Giorgio e p/za Giovanni XXIII°, per mq 50 (ml. 45,00 x 1,10) con installazione ponteggi metallici ed una superficie di mq 46 (ml. 11,70 x ml 3,90) per area cantiere in p/za Giovanni XXIII° per lavori di completamento con restauro facciate e linee gi gronda del Palazzo Valeriani-Guarini.

Visto il parere favorevole espresso dal locale Comando Vigili Urbani rimesso in data 21.04.2011, prot.n.718, **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20 del D.Lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni nonché quelle previste dal Decreto di Esecuzione D.P.R. N. 495/92 con successive modifiche ed integrazioni.**

Visto il vigente Codice della strada;

Visto l'art.63 del Dec. Leg.vo n.446/1997;

Visto l'art.63 del Dec. Leg.vo n.446/1997;

Visto il nuovo regolamento per l'istituzione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (in sostituzione della T.O.S.A.P.) approvato con Delib.C.C.n.59/1998 e successive modificazioni e in particolare l'art.18;

Vista la Delib.G.C. n.30 del 5/03/2009 che ha stabilito il canone a pagamento dell'occupazione suolo pubblico con ponteggi, a seconda delle zone urbane interessate;

Si precisa che l'occupazione di suolo pubblico viene concessa in uso gratuito in quanto la sopra citata impresa edile svolge lavoro di ristrutturazione per il Palazzo Valeriani-Guarini di proprietà dell'Ente.

Visto il Dec. Legs.vo n.267/2000;

C O N C E D E

Al sig. Tarquinia Maurizio Raffaele, COD. FISC.TRQMZR67B18D662E in qualità di titolare dell'impresa edile TARQUINIA MAURIZIO RAFFAELE, con sede legale a Monte San Biagio in via Macchioni n. 10, con P.IVA 01235490594, di occupare, temporaneamente, in uso gratuito, il suolo pubblico in P/za Giovanni XXIII e via San Giorgio dal 01.04.2011 al 30.06.2011 nelle modalità e per i motivi sopra citati, **a condizione che siano rispettate le disposizioni contenute nell'art. 20**

del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle previste dal relativo Decreto di Esecuzione D.P.R. n. 495/92 con successive modificazioni ed integrazioni e che nel lato basolato di P/za Giovanni XXIII° fino all'intersezione con via D. Marzi venga istituito il divieto di fermata Figura II 75 art. 120, per tutti gli autoveicoli per il periodo dell'occupazione, che venga garantito il transito dei pedoni e degli autoveicoli, che vengano salvaguardati i diritti di terzi e che vengano adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare qualsiasi forma di pericolo a cose o persone per garantire la pubblica incolumità, esentando l'Ente da qualsiasi forma di danno o pericolo dovesse verificarsi a causa dell'occupazione e che venga rimossa l'occupazione in caso di straordinarie esigenze pubbliche o private e a richiesta della Polizia Municipale;

Il concessionario ha l'obbligo di:

-premunirsi di certificato di tecnico abilitato per la parte riguardante la sicurezza dell'impianto elettrico utilizzato, ai sensi della legge n. 46/1990, esentando l'Ente da qualsiasi rischi, pericoli e danni che dovessero verificarsi;

-osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia;

-eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione degli impianti installati e per rimettere il suolo pubblico in pristino al termine della concessione, con l'avvertenza che, in ipotesi di inadempimento, vi provvederà direttamente l'amministrazione comunale con addebito delle spese a carico del concessionario;

-utilizzare lo spazio pubblico oggetto della concessione in modo da non ledere o disturbare gli altrui diritti od arrecare danni a terzi, con la espressa intesa che il Comune concedente è sollevato da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti di terzi per effetto dell'occupazione;

-custodire ed esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto di concessione. In ipotesi di sottrazione, distruzione o smarrimenti di detto atto il concessionario ne dà immediata comunicazione al competente ufficio comunale che provvede a rilasciare un duplicato.

La presente concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività esercitate sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse, che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Il Sindaco può, per ragioni di ordine pubblico o nell'interesse della collettività, sospendere temporaneamente gli effetti del presente atto di concessione.

Il concessionario, con apposita comunicazione diretta al competente Ufficio comunale, può rinunciare all'occupazione ed al relativo provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica e sospensione della concessione non danno diritto al concessionario ad alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni.

Il concessionario decade dalla presente concessione se:

- viola norme di leggi e di regolamenti in materia;
- realizza l'occupazione o utilizza l'area o lo spazio in modo difforme dalle prescrizioni del presente atto di concessione;
- viola gli obblighi posti a suo carico dal presente atto e/o dal Regolamento.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to rag. Rachele Mastrantoni

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio e vi resterà per 15 giorni consecutivi dal **27/04/2011**;

O- non comportando spesa, non sarà sottoposta al visto del responsabile del servizio finanziario e sarà esecutiva dal momento della sua sottoscrizione.

A norma dell'art. 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la rag. Rachele Mastrantoni e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0773/912219).

Priverno, lì **22/04/2011**

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO

f.to Rag. Rachele Mastrantoni

La copia è conforme all'originale

Priverno lì **21/04/2011**

Il Responsabile del dipartimento

Rag. Mastrantoni Rachele